



Comune di
Montemarano



Comune di
Castelvetere S.C.



Comune di
Paternopoli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i comuni di
Montemarano - Castelvetere sul Calore - Paternopoli -
Comune di Montemarano - Capofila

CAPITOLATO TECNICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.

ART. 1 - NOTIZIE GENERALI

Il servizio di pulizia delle strade e degli altri servizi indicati nel presente Capitolato viene appaltato alle condizioni generali stabilite nel Regolamento Comunale d'Igiene e di Polizia Urbana, nonché dalle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle norme particolari del presente Capitolato.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

- a)- spazzatura quotidiana delle strade del perimetro abitato di Montemarano, indicato nell'apposita planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato;
- b)- raccolta di rifiuti eventualmente abbandonati nei luoghi oggetto dell'appalto e deposito degli stessi in forma differenziata negli appositi contenitori.

I rifiuti raccolti nelle strade del perimetro Abitato, separati in modo differenziato, devono essere trasportati, a cura dell'Appaltatore, nei punti dove i contenitori possano essere svuotati dall'automezzo addetto alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

- c)- raccolta dei rifiuti, eventualmente abbandonati per strada, nei giorni di fiera e nei giorni in cui ricorrono festività Patronale, Carnevale, Sagre, mercato, feste religiose e civili, nonché la pulizia degli immobili comunali a seguito di manifestazioni promosse e svolte dall'Amministrazione Comunale. Tale servizio deve essere svolto immediatamente dopo il termine delle manifestazioni, con attenzione a riporre i rifiuti nei relativi contenitori in modo differenziato; mentre prima di ciascun evento dovrà essere garantita la pulizia delle aree interessate in modo da assicurare un adeguato decoro ambientale;

- d)- la pulizia delle caditoie stradali del solo centro storico non raggiungibili con autobotte, con cadenza mensile; quelle ubicate lungo strade rotabili sono di competenza della ditta che gestisce l'impianto depurativo;

- e)- la pulizia di tutti gli spazi destinati a verde pubblico di proprietà comunale, ricadenti nel perimetro Abitato così come delimitato dall'allegata planimetria, nonché delle fasce di pertinenza stradale lungo la ex SS7 Appia bis dall'incrocio della strada comunale Laviello (compreso gli spazi destinati a parcheggio antistanti il cimitero comunale) fino all'incrocio con la comunale

Olmo-SS. Giovanni e Paolo) con cadenza settimanale. Provvedere al taglio dell'erba, in detti spazi a verde, una volta al mese;

f)- la pulizia delle vie cittadine invase da erba, con cadenza mensile. Non è consentito l'uso di diserbanti;

g)- svuotamento di tutti i cestini gettacarte – mozziconi esistenti lungo le vie cittadine con cadenza giornaliera;

h)- raccolta dei rifiuti ingombranti abbandonati nell'area oggetto del presente servizio e trasporto degli stessi nel luogo comunicato dal Responsabile del Servizio per il successivo smaltimento;

l)- pulizia della fontana alla C.da Casa Arsa con cadenza mensile;

m)- pulizia del perimetro abitato di Ponteromito, come da planimetria allegata, con cadenza quindicinale;

n)- pulizia del perimetro abitato di Canali, come da planimetria allegata, con cadenza quindicinale;

m)- la pulizia, (spazzamento e lavatura), tre giorni a settimana dei pavimenti e delle scale degli uffici Comunali, tutti ubicati nella Casa Municipale sita in Piazza del Popolo, compreso lo svuotamento dei rifiuti nei contenitori dei R.S.U. ubicati nell'edificio comunale, in modo differenziato;

o)- la pulizia mensile (pulitura, lavatura e disinfezione) delle porte, finestre, vetrate, infissi, mobili d'ufficio e attrezzatura informatica;

p)- la pulizia mensile del piano interrato e del piano sottotetto (entrambi adibiti ad archivi);

q)- la pulizia, a seguito di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e/o semplice richiesta di quest'ultima, del Palazzo Castello;

q)- la pulizia, a seguito di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e/o su semplice richiesta di quest'ultima, degli altri immobili comunali, diversi da quelli innanzi, una tantum per un massimo di tre volte l'anno.

Il servizio di pulizia per gli uffici comunali dovrà essere effettuato oltre che nei due giorni lavorativi del martedì e del giovedì, durante l'orario di chiusura degli uffici comunali, in un altro giorno della settimana, fuori dall'orario di ufficio, a scelta dell'appaltatore, e per le ex scuole materne tutti i giorni in cui funzionano, osservando preferibilmente il seguente orario di lavoro:

orario anti meridiano: ore 6.00 - 8.00;

orario pomeridiano: ore 14.05 - 15.30;

il tutto salvo eventuale deroga su autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.-

ART. 3 – AREE INTERESSATE ALL'APPALTO

L'area interessata per l'espletamento del servizio di spazzamento strade è quella indicata negli stralci planimetrici redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che fanno parte integrante del presente Capitolato.

L'area interessata per l'espletamento del servizio di pulizia uffici è l'intero edificio Municipale sito in Piazza del Popolo, ove hanno sede gli uffici comunali e gli ambienti della ex scuola materna comunale; il tutto composto da: piano interrato (archivio comunale), piano terra (solo uffici comunali), piano primo (uffici comunali) e piano sottotetto (archivio comunale);

il palazzo castello dove la pulizia sarà effettuata a seguito di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale ed oltre agli altri edifici comunali, per i quali è prevista la pulizia esclusivamente a seguito di manifestazioni indetti e svolte dall'Amministrazione Comunale, per un massimo di tre volte all'anno.

ART. 4 – ATTREZZATURE, PRODOTTI E MEZZI

Le attrezzature, i prodotti ed i mezzi per l'espletamento del servizio sono a totale cura e spesa dell'Appaltatore. Gli stessi devono essere conformi alla vigente disposizione legislativa in materia. Per quanto riguarda i prodotti utilizzati per le pulizie, gli stessi devono essere dichiarati e descritti dall'appaltatore nell'apposito piano di sicurezza da redigersi, a cura e spese dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a svolgere il servizio con personale sufficiente in modo da garantire tutte le prestazioni indicate all'Art.2.

L'Appaltatore deve provvedere a sue spese a tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente, anche nell'ipotesi che lo stesso espleta personalmente il servizio.

L'Appaltatore deve comunicare al Comune i nominativi delle persone in servizio con le relative qualifiche.

Per ogni qualifica dichiarata, ove prescritto, l'appaltatore dovrà fornire i relativi attestati di qualificazione.

Detto personale dovrà essere fornito, a spese dell'appaltatore, della divisa, completa di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio e mantenere un contegno corretto.

L'Appaltatore, durante il suo orario di lavoro e quando gli uffici sono chiusi al pubblico, non deve assolutamente consentire l'ingresso a persone estranee, in mancanza sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali inconvenienti rilevati ed accertati.

L'Appaltatore, inoltre, rimane unico responsabile per eventuale sottrazione e/o deterioramento di documentazione amministrativa esistente negli uffici comunali durante il suo orario di lavoro. In caso si verificasse tale situazione, si procederà alla rescissione immediata del contratto, incameramento della cauzione definitiva e si procederà all'avvio delle azioni legali previste per legge.

I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato tecnico sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 del codice civile.

I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto come da art.15 del presente capitolato.

L'Appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato e, comunque, ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.

L'Appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico-finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie alla stazione appaltante, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto di sposto dal D.P.R. 158/99 e s.m.i..

Eventuali sanzioni amministrative comminate all'Amministrazione a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A ciò fare l'appaltatore sarà tenuto a stipulare apposite ed idonee polizze assicurative come prescritto dal disciplinare di gara.

L'Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile.

L'Appaltatore dovrà altresì stipulare una adeguata polizza assicurativa pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori e dei mezzi impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti.

L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e legge n. 123/2007).

Ai sensi dell'art. 1 c. 910, lettera a) della Legge 296/2006 s.m.i. si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie, nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione della stazione appaltante.

La Ditta dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08, e dovrà produrre la documentazione necessaria alla stazione appaltante e, su richiesta, ogni documento che quest'ultima riterrà necessario secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 81/08.

ART. 6 – RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocate personalmente o dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o indennizzo qualsiasi per risarcimento.

Il Comune rimane escluso da qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tale riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare prima della stipula del contratto una copia, ai sensi di legge, della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, come prescritto dal disciplinare di gara.

ART. 7 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La Ditta si obbliga ad iniziare il servizio di che trattasi non appena risulterà sottoscritto il contratto di appalto.

L'appaltatore è obbligato ad accettare, nelle more della stipula del contratto e ove ne ricorrono le condizioni, la consegna del servizio anche sotto le riserve di legge.

Al momento dell'inizio del servizio verrà stilato apposito verbale tra le parti contraenti.

La durata può essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, di anno in anno per un massimo di ulteriori due anni.

ART. 8 – COMPENSO SPETTANTE ALL'APPALTATORE

Il compenso annuo spettante all'appaltatore è pari ad € 30.043,92 annui oltre IVA come per legge, e rimarrà immutato per tutta la durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione.

Si precisa che tale importo è così scaturito: € 23.907,60 per spazzamento strade ed € 6.136,32 per pulizia immobili.

L'IVA da applicare all'importo per lo spazzamento delle strade è del 10%, mentre l'IVA da applicare all'importo per la pulizia degli immobili è del 22%.

Il compenso sarà liquidato a rate mensili, entro il quindici del mese successivo alla prestazione e dovranno essere redatte due fatture elettroniche: una per lo spazzamento strade e l'altra per la pulizia degli immobili.

Prima del pagamento sarà acquisito il certificato inerente la **Documentazione Unica sulla Regolarità Contributiva**, secondo la validità prevista dalla legge.

Il compenso permane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi.

ART. 9 – CONTROLLO E DISPOSIZIONI SULL'EPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Alla pulizia delle strade comunali, degli uffici comunali e delle scuole materne soprintenderà il Responsabile del Settore Tecnico o personale dallo stesso indicato, tramite il personale addetto alla Polizia Locale del Comune.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le disposizioni emanate dal Sindaco e dal responsabile del servizio al fine di garantire la pulizia, l'igiene e la sicurezza, nonché quelle ritenute necessarie.

Durante il servizio l'Appaltatore dovrà applicare sul vestiario del personale la dicitura "Servizio di pulizia degli uffici Comunali e delle scuole materne Comunali".

ART. 10 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo subappaltare la gestione del servizio.

ART. 11 – INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI STABILITE

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:

- a) per mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari a due decimi di una mensilità del canone annuo previsto per il servizio interessato dall'inadempienza;
- b) per mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto in alcune vie o zone) si applicherà una trattenuta così calcolata:

canone annuo del servizio x vie non servite / numero vie da servire con un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) per la prima infrazione e di € 250,00 (duecento/00) per quelle successive;

- c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di € 100,00(cento/00) ad un massimo di € 200,00(duecento/00);

Per ogni altra inosservanza delle condizioni stabilite dal presente Capitolato, l'Appaltatore sarà passibile di una pena pecuniaria stabilita in minimo € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00.

In caso di recidività, e qualora l'inosservanza delle presenti norme diventasse grave e pregiudizievole per l'igiene dell'intero edificio, il Responsabile del Settore, a suo insindacabile giudizio, potrà addivenire alla risoluzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione di cui all'Art. 7.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dall'Amministrazione, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.C. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;

- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% del canone annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la stazione appaltante agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'Amministrazione comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché la stazione appaltante dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 13 – COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare al competente Ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto obbligo di denunciare alla stazione appaltante qualsiasi irregolarità coadiuvando l'opera della stessa.

ART. 14 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà, a tutti gli effetti, eleggere il proprio domicilio nel Comune di Montemarano (AV).

ART. 15 – NORME FINALI

Le spese tutte, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto per la concessione del servizio di cui al presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore.

Responsabile unico del procedimento è il geom. Fusco Francesco.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (geom. Francesco FUSCO)

Il Responsabile della CUC
F.to (ing. Soccorso PULLO)